

ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2020, il giorno 24 del mese di Febbraio, in Faenza (RA), Via San Giovanni Bosco n.1, i signori:

Elisa Matronola, nata a Faenza il 11/10/1985, residente a Faenza corso Matteotti 58, cod. fiscale MTRLSE85R51D458P PRESIDENTE

Martina Montuschi, nata a Faenza il 25/09/1985, residente a Faenza via Naviglio 6, cod. fiscale MNTMTN85P65D458K

Enrica Carli, nata a Faenza il 13/07/1972, residente a Faenza via Liverani 1, cod. fisc. CRLNRC72L53D458Q

Andrea Emiliani, nato a Faenza il 22/03/1983, residente a Faenza via Zambrini 23, cod. fiscale MLNNDR83C22D458A

Montuschi Roberto, nato a Faenza il 26/12/1956, residente a Faenza via Silvio Pellico 1/3, cod. fiscale MNTRRT56T26D458T

Ceroni Antonella, nata a Faenza il 10/09/1957, residente a Faenza via Silvio Pellico 1/3, cod. fisc. CRNNNL57P50D458V

Silvia Valli, nata a Faenza il 08/05/1972, residente a Modigliana (FC) via Marradese 29, Cod. fisc. VLLSLV72E48D458Z

DICHIARANO

di voler costituire e con il presente atto costituiscono un'Associazione di promozione sociale senza fini di lucro denominata: "Talea APS".

L'Associazione avrà sede in in Faenza (RA), Via San Giovanni Bosco n.1, con lo scopo, la struttura e la durata di cui allo statuto che si compone di n° 25 articoli e che si allega al presente atto per formarne parte integrante.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I presenti convengono che il primo Comitato Direttivo debba essere composto da n° 3 membri e concordano che siano chiamati a farne parte i signori:

Elisa Matronola, Presidente

Martina Montuschi, Vice Presidente

Enrica Carli, Segretaria

i quali rimarranno in carica per la durata stabilita in base al dettato dello statuto allegato al presente atto costitutivo.

Firmato:

Elisa Matronola Elisa Matronola

Martina Montuschi Martina Montuschi

Enrica Carli Enrica Carli

Andrea Emiliani Andrea Emiliani

Montuschi Roberto Roberto Montuschi

Ceroni Antonella Antonella Ceroni

Silvia Valli Silvia Valli

ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2020, il giorno 24 del mese di Febbraio, in Faenza (RA), Via San Giovanni Bosco n.1, i signori:

Elisa Matronola, nata a Faenza il 11/10/1985, residente a Faenza corso Matteotti 58, cod. fiscale MTRLSE85R51D458P PRESIDENTE

Martina Montuschi, nata a Faenza il 25/09/1985, residente a Faenza via Naviglio 6, cod. fiscale MNTMTN85P65D458K

Enrica Carli, nata a Faenza il 13/07/1972, residente a Faenza via Liverani 1, cod. fisc. CRLNRC72L53D458Q

Andrea Emiliani, nato a Faenza il 22/03/1983, residente a Faenza via Zambrini 23, cod. fiscale MLNNDR83C22D458A

Montuschi Roberto, nato a Faenza il 26/12/1956, residente a Faenza via Silvio Pellico 1/3, cod. fiscale MNTRRT56T26D458T

Ceroni Antonella, nata a Faenza il 10/09/1957, residente a Faenza via Silvio Pellico 1/3, cod. fisc. CRNNNL57P50D458V

Silvia Valli, nata a Faenza il 08/05/1972, residente a Modigliana (FC) via Marradese 29, Cod. fisc. VLLSLV72E48D458Z

DICHIARANO

di voler costituire e con il presente atto costituiscono un'Associazione di promozione sociale senza fini di lucro denominata: "Talea APS".

L'Associazione avrà sede in in Faenza (RA), Via San Giovanni Bosco n.1, con lo scopo, la struttura e la durata di cui allo statuto che si compone di n° 25 articoli e che si allega al presente atto per formarne parte integrante.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I presenti convengono che il primo Comitato Direttivo debba essere composto da n° 3 membri e concordano che siano chiamati a farne parte i signori:

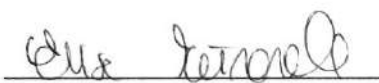
Elisa Matronola, Presidente

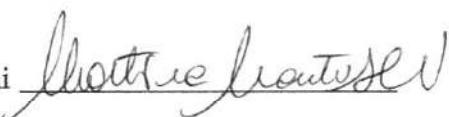
Martina Montuschi, Vice Presidente

Enrica Carli, Segretaria

i quali rimarranno in carica per la durata stabilita in base al dettato dello statuto allegato al presente atto costitutivo.

Firmato:

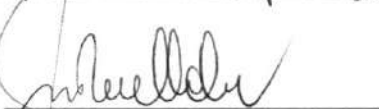
Elisa Matronola 

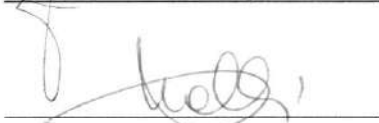
Martina Montuschi 

Enrica Carli 

Andrea Emiliani 

Montuschi Roberto 

Ceroni Antonella 

Silvia Valli 

STATUTO ASSOCIAZIONE TALEA APS

Denominazione, sede e durata

Art. 1

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Associazione "Talea" APS con Sede in Faenza (RA), Via San Giovanni Bosco, 1 e può istituire sedi secondarie o sezioni mediante delibera del Consiglio Direttivo. Il cambio della sede legale non comporta variazione dello Statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.

Scopo

Art. 2

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, trasparenza e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione svolge le attività previste al comma 1 lettera a) del predetto articolo (interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive Modificazioni) e c) (prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni), ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- favorire il benessere psicologico della persona, (individuo singolo, coppie, famiglie e gruppi) all'interno del ciclo di vita., favorendo la conoscenza e l'utilizzo della psicologia e della psicoterapia nei vari ambiti ad essa precipui attraverso iniziative di carattere socio-culturale, ricreativo, assistenziale.
- promuovere un approccio integrato e multidisciplinare della cura della persona.
- stimolare la cultura della psicologia applicata alle componenti mediche e psicologiche, paramediche affinché sia possibile rispondere alle esigenze conoscitive, preventive, educative e terapeutiche di ogni fascia di utenza.
- valorizzare la pluralità degli approcci metodologici che caratterizzano la psicologia.
- svolgere attività di formazione, ricerca e divulgazione scientifica per favorire l'aggiornamento e la formazione continua di quanti operano in campo psicologico o in settori ad esso correlati
- favorire l'integrazione e il rispetto delle diversità (handicap; culturali; sessuali; religiose; etc..) e contrastare ogni forma di discriminazione

Per perseguire gli scopi di cui all'art. 3, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- realizzare e promuovere servizi psicologici di prevenzione, consulenza, sostegno, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati
- attivare sportelli d'ascolto psicologico
- elaborare progetti di prevenzione del disagio psicologico
- fornire consulenza psicologica e psicoterapia
- progettare interventi in caso di difficoltà e disadattamento scolastico
- svolgere attività di orientamento in ambito scolastico e lavorativo
- organizzare laboratori su tematiche specifiche
- avviare gruppi di auto mutuo aiuto
- promuovere interventi di psicoeducazione
- organizzare convegni, corsi di aggiornamento, seminari e conferenze
- redazione, pubblicazione e divulgazione di materiale scientifico e informativo
- attività di educazione alla salute e di informazione sulle tematiche psicologiche nei vari contesti sociali
- formazione per operatori in ambito scolastico e socio sanitario
- collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità
- collaborare, in tutte le modalità e forme necessarie, con gli organi istituzionalmente preposti all'indirizzo e finanziamento della ricerca scientifica in Italia e con gli organi europei ed extra europei preposti alla promozione, guida e finanziamento della ricerca scientifica in psicologia

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'attività verrà svolta di norma nel territorio della Regione Emilia Romagna.

L'associazione, per meglio raggiungere i propri scopi, potrà affiliarsi ad altri enti di carattere locale e nazionale.

L'Associazione, in caso di particolare necessità e per il perseguimento delle finalità statutarie, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Soci

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

I soci prestano la loro opera in maniera spontanea, personale, volontaria e prevalentemente ma non esclusivamente gratuita, fatto sempre salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e comunque entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione si propone di individuare i propri soci tramite la collaborazione con i Servizi sociali, le scuole, le realtà parrocchiali e attraverso la conoscenza diretta, indiretta o fortuita con soggetti meritevoli di aiuto.

Art. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione e contemporaneo versamento della quota associativa, con *iscrizione nel libro soci*, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei soci.

In caso di rigetto della domanda, verrà rimborsata la quota versata.

Art. 5

La qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- c) a godere dell'elettorato attivo e passivo.

I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e dei soci;

- c) al pagamento del contributo associativo annuale.

Art. 6

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio.

Recesso - Esclusione

Art. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale e la *cancellazione dal libro soci*.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso per un periodo di 6 mesi del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Art. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione e di recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto all'art. 8 lett. b) del presente Statuto.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Risorse economiche - Fondo Comune

Art. 10

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- j) da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali

statutariamente previste.

Esercizio sociale

Art. 11

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Organi dell'Associazione

Art. 12

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Tutte le cariche sociali vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta il solo rimborso delle spese sostenute e documentate e comunque entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Assemblee

Art. 13

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio Direttivo;
- b) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- d) approvazione di eventuali regolamenti;
- e) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

Art. 15

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art. 16

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

Inoltre, l'Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati

mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, per il quale occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.

Art. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente.

Il segretario e il tesoriere, con la determinazione dei relativi compiti e mansioni, possono essere nominati dal Consiglio direttivo anche tra soci non membri dello stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax o mail o telegramma da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Art. 19

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

Art. 20

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, libro soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Scioglimento

Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibera, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti non lucrativi per il perseguimento di finalità analoghe oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria

Art. 24

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ravenna.

Norma finale

Art. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Epica Cacci
Eisa Latrone
Anna Boni
Matteo Bontusci
Roberto Bontusci
Roberto Bontusci

STATUTO ASSOCIAZIONE TALEA APS

Denominazione, sede e durata

Art. 1

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Associazione "Talea" APS con Sede in Faenza (RA), Via San Giovanni Bosco, 1 e può istituire sedi secondarie o sezioni mediante delibera del Consiglio Direttivo. Il cambio della sede legale non comporta variazione dello Statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.

Scopo

Art. 2

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, trasparenza e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione svolge le attività previste al comma 1 lettera a) del predetto articolo (interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive Modificazioni) e c) (prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni), ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- favorire il benessere psicologico della persona, (individuo singolo, coppie, famiglie e gruppi) all'interno del ciclo di vita., favorendo la conoscenza e l'utilizzo della psicologia e della psicoterapia nei vari ambiti ad essa precipui attraverso iniziative di carattere socio-culturale, ricreativo, assistenziale.
- promuovere un approccio integrato e multidisciplinare della cura della persona.
- stimolare la cultura della psicologia applicata alle componenti mediche e psicologiche, paramediche affinché sia possibile rispondere alle esigenze conoscitive, preventive, educative e terapeutiche di ogni fascia di utenza.
- valorizzare la pluralità degli approcci metodologici che caratterizzano la psicologia.
- svolgere attività di formazione, ricerca e divulgazione scientifica per favorire l'aggiornamento e la formazione continua di quanti operano in campo psicologico o in settori ad esso correlati
- favorire l'integrazione e il rispetto delle diversità (handicap; culturali; sessuali; religiose; etc..) e contrastare ogni forma di discriminazione

Per perseguire gli scopi di cui all'art. 3, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- realizzare e promuovere servizi psicologici di prevenzione, consulenza, sostegno, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati
- attivare sportelli d'ascolto psicologico
- elaborare progetti di prevenzione del disagio psicologico
- fornire consulenza psicologica e psicoterapia
- progettare interventi in caso di difficoltà e disadattamento scolastico
- svolgere attività di orientamento in ambito scolastico e lavorativo
- organizzare laboratori su tematiche specifiche
- avviare gruppi di auto mutuo aiuto
- promuovere interventi di psicoeducazione
- organizzare convegni, corsi di aggiornamento, seminari e conferenze
- redazione, pubblicazione e divulgazione di materiale scientifico e informativo
- attività di educazione alla salute e di informazione sulle tematiche psicologiche nei vari contesti sociali
- formazione per operatori in ambito scolastico e socio sanitario
- collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità
- collaborare, in tutte le modalità e forme necessarie, con gli organi istituzionalmente preposti all'indirizzo e finanziamento della ricerca scientifica in Italia e con gli organi europei ed extra europei preposti alla promozione, guida e finanziamento della ricerca scientifica in psicologia

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'attività verrà svolta di norma nel territorio della Regione Emilia Romagna.

L'associazione, per meglio raggiungere i propri scopi, potrà affiliarsi ad altri enti di carattere locale e nazionale.

L'Associazione, in caso di particolare necessità e per il perseguimento delle finalità statutarie, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Soci

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

I soci prestano la loro opera in maniera spontanea, personale, volontaria e prevalentemente ma non esclusivamente gratuita, fatto sempre salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e comunque entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione si propone di individuare i propri soci tramite la collaborazione con i Servizi sociali, le scuole, le realtà parrocchiali e attraverso la conoscenza diretta, indiretta o fortuita con soggetti meritevoli di aiuto.

Art. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione e contemporaneo versamento della quota associativa, con *iscrizione nel libro soci*, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei soci.

In caso di rigetto della domanda, verrà rimborsata la quota versata.

Art. 5

La qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- c) a godere dell'elettorato attivo e passivo.

I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e dei soci;

- c) al pagamento del contributo associativo annuale.

Art. 6

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio.

Recesso - Esclusione

Art. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale e la *cancellazione dal libro soci*.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso per un periodo di 6 mesi del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Art. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione e di recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto all'art. 8 lett. b) del presente Statuto.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Risorse economiche - Fondo Comune

Art. 10

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- j) da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali

statutariamente previste.

Esercizio sociale

Art. 11

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Organi dell'Associazione

Art. 12

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Tutte le cariche sociali vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta il solo rimborso delle spese sostenute e documentate e comunque entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Assemblee

Art. 13

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio Direttivo;
- b) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- d) approvazione di eventuali regolamenti;
- e) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

Art. 15

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art. 16

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

Inoltre, l'Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati

mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, per il quale occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.

Art. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente.

Il segretario e il tesoriere, con la determinazione dei relativi compiti e mansioni, possono essere nominati dal Consiglio direttivo anche tra soci non membri dello stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax o mail o telegramma da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Art. 19

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

Art. 20

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, libro soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Scioglimento

Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibera, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti non lucrativi per il perseguimento di finalità analoghe oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria

Art. 24

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ravenna.

Norma finale

Art. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Epica Cacci
Enzo Turchi
Andrea...
Mattia...
Roberto...
Roberto...

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPRA UT FAENZA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 399
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 24/02/2020 REGISTRATO IL 24/04/2020
 NUMERO ELENCO ATTI 3000399

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 90037620391 TALEA APS
 ID. TELEMATICO: TGL20L000399000XF

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
1552	128,00
TOTALE	328,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.
 1 - 90037620391

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1